

- alla Direzione centrale per lire 817.267,9 mld.

- ai Compartimenti per lire 514.769,2 mld.

Di tale importo totale risultano residui di lettera "F"

provenienti da leggi speciali inerenti ad esecuzione di

programmi di opere per lire 742.565,2 mld.

di cui se ne attribuiscono:

- alla Direzione centrale per lire 709.853,5 mld.

- ai Compartimenti per lire 32.711,7 mld.

risultano disponibili a formare un accantonamento

finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dal

contenzioso dell'Ente fino al 31 dicembre 1997 per lire 589.471,9 mld.

I dati sono stati forniti dalla Direzione centrale amministrativa e finanziaria - CED: Sistemi Informativi, raccolti in due sintesi elaborate il 25.1.1999".

"B) Al 31 dicembre 1998 l'Amministrazione ha stimato residui passivi di lettera "C" al 29 febbraio 1996, epoca di trapasso ufficiale delle contabilità dell'Azienda all'Ente, per circa lire 7.249,6 miliardi (al netto, quindi, dei residui di lettera F)".

Nel richiamare quanto innanzi precisato circa la documentazione che si ravvisa utile (cfr. pgg.85/86), a supporto delle svolte considerazioni, per la conseguente e corretta interpretazione delle rilevazioni contabili, desumibili dalla lettura dei bilanci relativi ai tre esercizi finanziari "de quibus", la Corte rappresenta quanto segue, in merito:

- al prg.3.3.2, inerente a "I bilanci relativi all'esercizio finanziario 1995".

Vengono unite - al bilancio di previsione ed al "conto consuntivo" (ex art.14, legge n.59/1961) - le relazioni dell'Amministratore, la relazione allo stesso consuntivo del Direttore di Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso l'Azienda nazionale

autonoma delle strade (ex art.47 e 48, legge n.59/1961 e le cui funzioni sono cessate, come già richiamato, dal 1 marzo 1996, ex art.15, legge n.110/1996), la deliberazione del Consiglio, la relazione del Collegio dei revisori nonché l'approvazione, del medesimo conto consuntivo, del Ministro dei lavori pubblici.

Detta documentazione (cfr. alleg. n.7), coordinata con le considerazioni che precedono (cfr. pgg.55/56), diviene chiarificazione delle stesse.

- al prg.3.3.3, inerente a "I bilanci relativi all'esercizio finanziario 1996".

In conformità del dettato del dec. leg.vo n.143/1994 (ex articoli 1, comma 2, e 6, comma 2) nonché del D.P.R. n.242/1995 (ex art.20) quale primo anno di gestione, secondo la menzionata disciplina dell'Ente pubblico economico, vengono unite - al bilancio preventivo e consuntivo ("recte", rendiconto finanziario) nonché al bilancio di esercizio - le relazioni dell'Amministratore; l'approvazione del Consiglio sia del rendiconto finanziario e sia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa; ed altresì delle relazioni del Collegio dei revisori (cfr. alleg. n.8).

Si uniscono altresì alla menzionata Risoluzione n.8/00006, del 1995, dell'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati (alleg. n.4, cit.), il richiamato decreto del Ministro dei lavori pubblici (Prot. n.561/DICOTER-Segr.), in data 16 dicembre 1996, che emana la "direttiva per la definizione degli indirizzi programmatici per la predisposizione del "Programma triennale della viabilità 1997/99"" (cfr. pgg.76/77) nonché l'accordo di programma, per l'anno 1996, concluso tra il Ministro dei lavori pubblici e l'ANAS.

In merito a quest'ultima documentazione (di cui all'alleg. n.4), la Corte ravvisa opportune, per completezza di referto, alcune ulteriori precisazioni, di séguito espresse;

- al prg. 3.4.4, inerente a "I bilanci relativi all'esercizio finanziario 1997".

Si uniscono (cfr. alleg. n.9), analogamente a quanto disposto per l'esercizio finanziario 1996, gli stessi documenti di bilancio con le relazioni dell'Amministratore; l'approvazione del Consiglio dell'Ente del rendiconto finanziario e del bilancio di esercizio con unita la nota integrativa; nonché le relazioni del Collegio dei revisori.

In distinto allegato (n.5) si ricomprendono:

- = la Risoluzione n.7/00078, in data 18 febbraio 1997, dell'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), la c.d. Risoluzione VIGNI;
- = il decreto del Ministro dei lavori pubblici (Prot. n.174/DICOTER, Segr.), in data 22 maggio 1997, con cui si approva "il programma triennale 1997-1999 per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione di cui all'allegato, che è parte integrante del decreto";
- = l'accordo di programma 1997 tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Ente nazionale per le strade.

Anche in merito a quest'ultima documentazione (di cui alleg. n.5) la Corte ravvisa opportune, per completezza, alcune precisazioni ad ulteriore chiarimento di quanto già rappresentato.

Ciò premesso, ritiene la Corte dover rappresentare - per quanto inerisce alla gestione relativa all'esercizio finanziario 1996 - che l'Ente ed altresì il Ministero vigilante, hanno inteso seguire (nei limiti delle risorse disponibili), specificatamente per quanto attiene alla gestione diretta intestata all'ANAS, gli indirizzi operativi espressi nella ripetuta Risoluzione n.8/00006 dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati.

In particolare, sin dagli inizi del 1996 la struttura dell'Ente si attivava in un procedimento ricognitivo, nel quadro degli interventi e delle priorità previste dalla

menzionata Risoluzione, predisponendo - come innanzi riferito (cfr. pgg.84/88) - un programma di interventi di manutenzione ordinaria, di recupero del patrimonio pubblico, di nuove costruzioni e di completamento di lavori già avviati sulla rete stradale ed autostradale.

Tale documento formava oggetto di "proposta di programma triennale degli investimenti 1997/1999" e, deliberato dal Consiglio dell'Ente, veniva trasmesso (in data 2 ottobre 1996) al Ministro dei lavori pubblici.

Il medesimo documento diveniva quindi linea guida sia per la direttiva del Ministro dei lavori pubblici (di cui al cennato decreto n.561, del 16 dicembre 1996) circa gli indirizzi programmatici per la predisposizione del "Programma triennale della viabilità 1997/1999" e sia per l'accordo di programma (concluso il 31 dicembre 1996, tra il Ministro dei lavori pubblici e l'Amministratore dell'Ente) (cfr. pgg.70/71).

Detto accordo di programma veniva approvato ("a sanatoria") dal Consiglio dell'Ente nell'adunanza del 9 gennaio 1997 (delibera n.1/97).

Vi è pertanto una palese corrispondenza tra i principi espressi nella direttiva e nell'accordo di programma - nel quadro dei ripetuti indirizzi della Risoluzione n.8/00006 del 1995 - accordo che considera, nell'ordine delle definite priorità, sia i lavori eseguiti ma da completare, per la funzionalità dell'opera, e sia i nuovi interventi riferibili al medesimo anno concluso, il 1996.

Invero, le disposizioni dello stesso decreto leg.vo. n.143/1994 (ex articoli 3 - commi 1, 3 e 4 - e 6, comma 2) e del relativo statuto (art.5, comma 1, lettere "a" e "b", D.P.R. n.242/1995) hanno imposto, per il 1996, la formalizzazione del procedimento, in particolare per la regolarizzazione dei trasferimenti, dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, all'Ente.

E di ciò danno atto le stesse premesse dell'accordo sia nel richiamare l'art.3,

ultimo comma, del decreto/legge 26 aprile 1996, n.217 (cfr. punto 5, prem.) e sia nel dichiarare che detto documento "interviene a "sanatoria" di un'attività già posta in essere, in virtù di decreti di urgenza, più volte reiterati e non convertiti, che hanno ormai esaurito gli effetti tipici" (cfr. punto 17, prem.).

In particolare, il menzionato art.3, ultimo comma, decreto/legge cit., disponeva che "Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'art.3, comma 1, del decreto leg.vo 26 febbraio 1994, n.143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1995. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade". Il che conferma - osserva la Corte - quanto innanzi considerato circa la valenza delle analisi svolta, e tuttora in corso, sulla riferita massa dei residui passivi (lire 15.967 mld.) risultanti - al 29 febbraio 1996 - dalla situazione contabile elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nelle medesime premesse si dà altresì atto che il "Piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui alla Legge 12 agosto 1982, n.531, prevede l'attuazione di un programma di interventi "per stralci triennali"" (cfr. punto 7, prem.). Detti stralci triennali ricomprendono: il I, "gli anni finanziari 1982/1987" (ex art.3, legge n.531/1982); il II, gli anni 1988/1990; il III, gli anni 1991/1993; ed il IV, gli anni 1994/1996 (ex art.2, legge cit.).

Al riguardo, si precisa ancora nell'accordo di programma che il "Terzo stralcio attuativo 91-93 non è stato realizzato integralmente per mancanza di copertura finanziaria" (cfr. punto 8, prem.) mentre il "Quarto stralcio attuativo 94-96, non avendo ricevuto il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (ex art.2, cit.), non ha avuto attuazione" (cfr. punto 9, prem.).

Inoltre - per quanto "ritenuto" nelle premesse - si richiama la Risoluzione n.8/00006 dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati che ha prodotto l' "Atto di Indirizzo per la elaborazione di programmi di intervento, richiedendo che "il piano annuale 1996 venga considerato ultimo del Piano decennale della Viabilità, approvato con delibera del CIPE del 28.3.85 sulla base della citata Legge n.531/82"" (cfr. punto10, prem.).

Pertanto, vengono previsti interventi di manutenzione ordinaria, di recupero del patrimonio pubblico, di nuove costruzioni e completamento di lavori già iniziati (cfr. punto 15, prem.) dando la precedenza (compatibilmente con gli stanziamenti della legge finanziaria per l'anno 1996) alle opere immediatamente cantierabili nonché alle opere che beneficiano di cofinanziamenti U.E. (cfr. punto 16, prem.).

Nel testo dell'accordo si richiamano poi le tabelle allegate - notazioni espresse sia nell'art.5 (A.1.a - A.1.b - A.1.c) e sia nell'art.6 (A.2.a. - A.2.b) - in cui sono indicati gli interventi nelle premesse descritti. In particolare, il documento allegato "Stralcio attuativo annuale 1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione" ricomprende tutti gli interventi di cui alle tabelle allegate A.1.a); A.1.b); A.1.c) - interventi relativi alla "sicurezza della circolazione", alla "eliminazione dei punti neri" nonché agli "interventi di somma urgenza" - nonché alcuni interventi della tabella A.2.a), inerenti a lavori "finalizzati al completamento di opere iniziate e non ancora funzionali".

Nell'art.3 si prevede - ai fini di reperire i mezzi finanziari "per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente" - la possibilità di contrarre "mutui e l'assunzione di obbligazioni" a séguito di "preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e del tesoro".

Infine, per quanto rileva in punto di diritto, - e come osservato dalla Corte nel precedente esame sulla legislazione "de qua" (cfr. prg.3.1, pg.46) - si precisa nell'art.2 del

medesimo documento che il "bilancio preventivo" di competenza dell'Ente "forma parte integrante del presente accordo".

Tutto ciò premesso, osserva la Corte che l'accordo di programma per l'anno 1996 - concluso il 31 dicembre dello stesso anno, "a sanatoria", per quanto innanzi riferito - assume la funzione di supporto documentale nell'esame del bilancio consuntivo ("recte", rendiconto finanziario - cfr. seguente prg.3.8) per detto esercizio finanziario in merito alla gestione svolta dall'Ente.

Pertanto, si confermano le considerazioni innanzi espresse, circa la lettura e la conseguente interpretazione, de "I bilanci relativi all'esercizio finanziario 1996" (prg.3.3.3, cit.).

Per compiutezza del presente referto, relativamente all'esercizio finanziario 1996, la Corte rappresenta (per quanto innanzi già riferito, cfr. pgg.76/77) che il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale (DICOTER) - trasmetteva, contestualmente, al controllo preventivo della Corte sia il D.M. (n.561), in data 16 dicembre 1996 (con cui veniva emanata la menzionata direttiva riguardante gli indirizzi programmatici per la predisposizione del Programma triennale della viabilità 1997/99 da parte dell'ANAS), e sia il ripetuto accordo di programma per il 1996.

Il Consigliere della Corte dei conti, delegato al controllo del Ministero dei lavori pubblici, nonché il Consigliere, magistrato istruttore, ravvisavano sussistere - "tenuto conto della novità della fattispecie e della rilevanza dell'implicazioni derivanti dall'entrata a regime della normativa concernente la programmazione ed il finanziamento dell'attività dell'Ente" - i presupposti, normativamente previsti, circa il deferimento della pronuncia, sulla legittimità dell'uno e dell'altro provvedimento, alla Sezione del controllo Stato come "questione di massima di particolare importanza" (ex art.1, comma secondo, legge 21 marzo 1953, n.161).

La Sezione del controllo adita (I Collegio), con deliberazione (n.85/97) resa nell'adunanza del 13 marzo 1997, riconosceva sussistere, preliminarmente, in ordine alla sottoposizione al controllo preventivo della Corte le condizioni (ex art.3, comma 1, lett. b, legge n.20/1994) di legittimazione circa l'esercizio del medesimo controllo sul decreto del Ministro dei Lavori pubblici (n.561/1996) con cui si emanava la ripetuta direttiva, ravvisando altresì, lo stesso provvedimento, conforme a legge.

In diverso avviso perveniva il Collegio sull'accordo di programma in merito al quale la Sezione dichiarava il "non luogo a deliberare", e ciò per due ordini di considerazioni: la prima, fattuale, per essere l'accordo - men'che documento di programmazione - meramente ricognitivo, "a sanatoria", di un'attività per l'anno 1996 compiutamente svolta; circa la seconda considerazione, in punto di diritto, il Collegio stesso ravvisava che l'accordo, "ex se" (esaminate le norme che lo disciplinano), non poteva "essere assoggettato autonomamente al controllo preventivo di legittimità, in quanto non rientra in alcuna ipotesi tassativamente prevista dall'art.3, comma 1, della legge n.20/1994".

Ciò posto, va ribadita altresì la qualificazione dell'accordo di programma come atto negoziale tra le parti (lo Stato - rappresentato dal Ministro dei lavori pubblici - e l'Ente, rappresentato dall'Amministratore), atto quindi convenzionale, con forza di legge, tra le stesse parti (nei contenuti e nei limiti di efficacia della valenza negoziale, ex art.1372, cod. civ.) posto che l'attività del medesimo Ente è disciplinata (salvo che non sia disposto diversamente dalla legge) "dal codice civile e dalle altre leggi relative alla persone giuridiche private" (ex art.1, comma 2, dec. leg.vo n.143/1994) (cfr. prg.3.1, pgg.43/46).

L'accordo di programma - rileva la Corte - essenziale ai fini della legittimità e della regolarità della gestione dell'Ente, nella sua conduzione a regime (secondo legge), è

garanzia di "autonomia organizzativa, amministrativa e contabile" dell'Ente stesso, così determinando pure il corretto esercizio, nei suoi contenuti e nei limiti, dell' "alta vigilanza" intestata al Ministro dei lavori pubblici (cfr. prg.3.1, pg.43).

Il che rende ragione - secondo il disegno legislativo (come innanzi chiarito) - della competenza ascrivita al Consiglio dell'Ente nel subordinare l'efficacia del ripetuto accordo di programma all'approvazione di detto Organo collegiale. (cfr. prg.3.1, pg.45).

Nel concludere la rappresentazione, nelle sue linee essenziali, della "gestione straordinaria" in esame, involgente il triennio 1995/1997 (cfr. pg.71), la Corte ravvisa utile riassumere alcune considerazioni, ai fini di completezza espositiva, in merito anche alla gestione dell'esercizio finanziario 1997.

Va innanzi tutto richiamata la successiva Risoluzione, n.7/00078, in data 18 febbraio 1997, della medesima VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati (la c.d. "Risoluzione VIGNI"), che si raccorda (dopo oltre un anno) con la precedente, n.8/00006 del 1995, ribadendo (a séguito di verifica delle problematiche poste al nuovo Ente) le valutazioni sulla eredità gestionale trasferita dalla soppressa Azienda di Stato e delineando altresì, per l'intero assetto della viabilità, una prospettazione programmatica coerente con le necessità della collettività nazionale nel quadro di un ordinato decentramento amministrativo.

Risente la stessa Risoluzione VIGNI di due eventi, che vengono a coordinarsi: l'uno, inerente alla menzionata e descritta attività dell'Ente, conclusa nell'anno 1996, con l'accordo di programma "a sanatoria", attività che comunque è preciso indirizzo del nuovo percorso gestionale; l'altro, riferibile alla legislazione "in fieri" (circa la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la riforma della pubblica amministrazione) divenuta (il mese dopo) legge recante norme di principio (la c.d. "BASSANINI"), n.59, in data 15 marzo 1997 (cfr. prg.1.4, pgg.15/16).

E' conferma delle espresse notazioni - considera la Corte - il testo della stessa Risoluzione VIGNI (N.7/00078) in cui, nel riassumere, si afferma:

- a. - "il sostanziale fallimento del piano decennale (legge n.531/1982, che ha concluso i suoi effetti il 31 dicembre 1996) addebitabile (tra l'altro) al prevalere di logiche discrezionali nella selezione delle opere" (cfr. "premesse", punto c - alleg. n.5);
- b. - la necessità di "garantire una più alta qualità di progettazione nel rispetto del paesaggio, del territorio e dell'ambiente" sicché "la progettazione sia parte integrante e coerente della programmazione triennale" (cfr. "impegna altresì il Governo", - sub lett. e);
- c. - il dover "riferire (il Governo) quanto prima al Parlamento gli indirizzi, per il riordino del settore autostradale con particolare riferimento "al processo di privatizzazione in atto"" (cfr., ultimo "impegna altresì il Governo");
- d. - il dover, "favorire una rapida e profonda riforma organizzativa dell'ANAS"; "liberare subito l'Ente da oneri impropri che gravano sul bilancio e sulla gestione, quali la previdenza"; promuovere "idonei provvedimenti per individuare ogni possibile ulteriore risorsa ai fini della programmazione triennale"; garantire "una piena e tempestiva utilizzazione dei finanziamenti comunitari"; (cfr. come sopra);
- e. - il dover "completare rapidamente l'attuazione del piano delle opere previste nell'accordo di programma ANAS e Ministero per il 1996 come ultimo stralcio del piano decennale, ed a mantenere gli impegni sottoscritti negli accordi di programma con le regioni nei limiti degli stanziamenti ad esse spettanti per la viabilità di interesse regionale" (cfr. come sopra).

Ciò posto, richiamate le distinte scansioni operative, quali:

- la "proposta di programma triennale degli investimenti 1997/1999" elaborata dall'ANAS, secondo i ripetuti indirizzi espressi nella Risoluzione parlamentare n.8/00006 del

settembre 1995 (proposta trasmessa al Ministero dei lavori pubblici il 2 ottobre 1996, cfr. pg.102);

- la "direttiva per la definizione degli indirizzi programmatici per la predisposizione del "Programma triennale della viabilità 1997/1999", direttiva emanata con il riferito decreto del Ministro dei lavori pubblici (Prot. n.561/DICOTER-Segr.) in data 16 dicembre 1996;
- l'accordo di programma per l'anno 1996 - tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Ente nazionale per le strade - concluso ("a sanatoria") il 31 dicembre 1996 (documento che riassume la registrazione operativa dei menzionati indirizzi tracciati dalla medesima Commissione parlamentare);
- il protrarsi poi della tempistica nel concludere il procedimento per l'approvazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, del programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale, dello Stato e di quella data in concessione (ex art.3, comma 2, dec. leg.vo n.143/1994) - e ciò anche per il dover coordinare le intese con le regioni (ex comma 3, art. 3, cit.) - indusse il Consiglio dell'Ente, nell'adunanza del 30 aprile 1997, a deliberare la "Proposta di accordo di programma 1997" (in conformità degli indirizzi espressi con la predetta direttiva, emanata con il cennato D.M. n.561/1996).

In data 22 maggio 1997, la "Conferenza Stato - Regioni" esprimeva parere favorevole "sulla proposta del piano triennale della viabilità ANAS 1997-1999, trasmessa dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota 19 maggio 1997, prot. n.164, che tiene conto della modifica apportata dal medesimo Ministero (a séguito delle riferite intese con le regioni) con successiva nota del 21 maggio 1997, ai sensi dell'art.12, comma 5, lett. c), della legge 23 agosto 1998, n.400".

In pari data, 22 maggio 1997, con il cennato decreto del Ministro dei lavori pubblici (Prot. n.174/DICOTER, Segr. - cfr. pg.134), si approvava "il programma triennale 1997/1999 per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di

quella in concessione".

Sono parte integrante del medesimo programma triennale (cui è unito il riferito documento - repertorio atti, n.282, del 22 maggio 1997 - della Conferenza Stato/Regioni), in particolare:

- la TABELLA n.1 = "Spese di gestione, di programmazione e finanziaria" (totale 11.505 mld.);
- la TABELLA n.2 = "Interventi dell'area nazionale" (totale generale 2.906 mld.);
- la TABELLA n.3 = "Totale fabbisogni e risorse necessarie" (totale programma triennale 18.910,6 mld.);
- l'ALLEGATO = "La ripartizione delle risorse fra le aree regionali".

Detto decreto del Ministro dei lavori pubblici (n.174/DICOTER, Segr.) veniva ammesso al visto ed alla conseguente registrazione della Corte dei conti il 24 luglio 1997 (Lavori Pubblici - reg. 2, foglio 152).

Il 16 dicembre 1997 si concludeva l'accordo di programma 1997 tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Ente nazionale per le strade.

Nella stessa premessa dell'accordo è la motivazione del ritardo, nella definizione e nella conseguente stipulazione dell'atto, atteso che "il disegno di legge finanziaria per l'anno 1998 reca una riduzione di stanziamento riferita alle spese in conto capitale, sia per il 1997 che per i successivi esercizi finanziari", come poi disposto dalla legge 27 dicembre 1997, n.450 (finanziaria 1998) a fronte della misura dei trasferimenti previsti dalla precedente legge 23 dicembre 1996, n.663, la finanziaria 1997.

Si è pertanto imposta la necessità di rimodulare le previsioni programmatiche del programma triennale 1997/1999, nei limiti consentiti dalle mutate disponibilità finanziarie, tenuto conto altresì che le attività intraprese dall'Ente, in ragione delle precedenti

previsioni di spesa per investimenti, non potevano essere interrotte.

In tale profilo - ravvisa la Corte - si colloca il menzionato comma 22, dell'art.55 (collegato alla finanziaria 1998), della legge n.449/1997 (cfr. prg.3.3.1, pg.78 e 83/88) e di ciò dà conferma il testo dell'art.5 ("contenzioso") dell'accordo secondo il quale "l'Ente si impegna a proseguire l'attività di ricognizione e monitoraggio già in corso con l'Avvocatura dello Stato che sinora ha esercitato il patrocinio legale dell'Ente".

Nel riassumere, l'Ente ha dovuto così coordinare le relative problematiche insorte - che vanno comunque ricondotte nel principio innanzi affermato della "conformità a legge dell'accertamento delle risorse disponibili (massa acquisibile) e nella misura del loro impiego (massa spendibile, quale impegni e pagamenti)", nel perseguire le finalità istituzionali (cfr. pg.75) - problematiche quali l'adeguarsi alla richiamata Risoluzione, n.7/00078, della Commissione VIII della Camera ed altresì rimodulare le programmate attività, come già previste nel programma triennale approvato 1997/1999.

In particolare, in conformità della Risoluzione VIGNI, il Consiglio dell'Ente approvava la proposta dell'Amministratore di procedere ad una riclassificazione della rete viaria (quale elaborato propositivo dell'Ente) sulla base di un coordinato e funzionale riparto di competenze, tra Regioni ed ANAS, considerati sia "i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione, e manutenzione di grandi reti infrastrutturali, dichiarate di interesse nazionale" (ex art.1, comma 4, lett. b, legge n.59/1997) e sia il dover concorrere, lo Stato italiano, "alla costituzione ed allo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti" (ex art.129/B dell' "Accordo di Maastricht").

Quale attività operativa - inerente all'anno 1997 - l'Ente assumeva, come criterio di priorità quella "manutentoria al fine di mantenere la rete stradale in condizioni di efficienza e sicurezza, nel rispetto dei criteri tecnici, economici e ambientali con le risorse

finanziarie disponibili".

Pertanto, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle autostrade e delle strade statali veniva elencata nella "tabella A", parte integrante dello stesso accordo, tabella "rielaborata ed aggiornata con distribuzione regionale dei fondi, sulla base della intensità del traffico e della incidentalità" (ex art.1 dell'accordo).

Di peculiare rilevanza era poi l'impegno dell'Ente di esaminare e di "deliberare i piani finanziari in conformità del modello unificato approvato con D.I. n.125/Segr. del 15 aprile 1997 e le convenzioni con le Società concessionarie" di autostrade, sulla base degli indirizzi di cui alla delibera del CIPE, in data 20 dicembre 1996, ed entro i termini dalla stessa delibera previsti, e ciò nel dare attuazione al menzionato art.11 della legge n.498/1992 (ex art.6 dell'accordo).

Tutto ciò premesso, ravvisa la Corte, di aver rappresentato gli aspetti salienti delle distinte situazioni giuridiche - pregresse e conseguenti alla trasformazione dell'Azienda di Stato in Ente pubblico economico - con riferimento, "in parte qua", al comparto relativo alla gestione delle risorse, materia del presente prg.3.

L'esame della gestione finanziaria ha imposto altresì - nella sua strumentalità, nel perseguire le finalità istituzionali dell'Ente (ex art.2, dec. leg.vo n.143/1994) - il dover richiamare quanto riconducibile negli altri comparti, che specificamente interessano la gestione dell'ANAS (quale ente sia di servizi e sia di investimenti), la cui materia è oggetto di trattazione nei paragrafi che seguono (cfr. prg.1.4, pgg.14/15).

Precisa ancora la Corte (come desumibile pure dalle precedenti considerazioni) che particolare cura si è avuta nell'esame delle rilevazioni contabili nonché nelle analisi espresse nelle relazioni estese dal Collegio dei revisori, specificamente nelle più recenti, in ragione della maturata esperienza in ordine alla armonizzazione della complessa gestione

dell'Ente e cogliendo altresì, da tali documenti, gli aspetti essenziali delle osservazioni e delle riflessioni formulate (cfr. prg.3:2, pgg.64/65; innanzi pgg.77/83).

Il medesimo "excursus" storico, svolto nella presente partizione - considera ancora la Corte - è funzionale ed essenziale per la corretta interpretazione delle rappresentazioni contabili relative ai tre esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997 (di cui alle successive partizioni prgg.3.3.2; 3.3.3; e 3.3.4), le cui registrazioni trovano riscontro nella documentazione unita al presente referto (cfr. allegati nn.4, 5, 7, 8 e 9).

Va altresì evidenziato, per una corretta valutazione dei riferiti dati contabili, che la medesima valutazione non può mirare (come è nel sistema giuscontabile, a fronte di più esercizi finanziari, oggetto di referto) - per quanto attiene alla gestione dell'Ente - ad una comparazione, nel risultato, tra i distinti esercizi finanziari, circa la gestione delle risorse (come preventivamente determinate) in ragione dei fini istituzionali perseguiti.

La gestione dell'Ente nel triennio in esame costituisce un "unicum", nel giudizio da rendere (cfr. pgg.68/69), nel duplice profilo nell'essere:

- una "gestione intermedia" (nel percorso settembre 1995/dicembre 1999), gestione preordinata (come nella "premessa" già precisato) al **risanamento** "dei rapporti attivi e passivi trasferiti" dall'Azienda di Stato e ciò nel quadro del **riordino** dell'Ente stesso da definirsi, "ex lege" (n.59/1997), nell'anno 1999;
- una gestione non a regime (c.d. "gestione straordinaria"), per quanto inerisce agli esercizi finanziari 1996 e 1997, non essendo la gestione dei medesimi esercizi derivazione da accordi di programma conclusi ed approvati secondo leggi, bensì "a sanatoria" (cfr. pg.71).

La lettura del testo dell'art.55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.449 conferma quanto testé considerato disponendo il legislatore che l'ANAS "entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata

dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di cui all'art.275, secondo comma, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni, che si riferiscono a rapporti ed impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva. Tale fondo è utilizzabile, a séguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui all'art.275, secondo comma, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni".

Il rendere un regime di trasparenza e chiarezza ad una massa di residui passivi di oltre 15.900 miliardi, a 902 contratti inerenti ad investimenti per opere di viabilità nazionale (per un complessivo importo di lire 21.776 miliardi, di cui lire 3.022 miliardi ancora da pagare al 29 febbraio 1996), nonché, alla stessa data, alle istanze delle imprese interessate (in numero di 123, per un complessivo importo di interventi da riaffidare di lire 3.118 miliardi - ex art.2, comma 61, legge n.662/1996) (cfr. pgg.77/78; 83 e 84), trasferito il tutto dall'Azienda di Stato all'Ente - senza verun rendiconto, né conseguente previsione della spesa e della provvista delle risorse (cfr. pgg.71/73) - dà testimonianza dell'imponenza della verifica da adempiere a cui è impegnato un apposito "Gruppo di lavoro" (coordinato dai Dirigenti dell'Ufficio legale, della Direzione centrale amministrativa e finanziaria e dell'Ufficio di controllo interno - Area legale). Come innanzi rappresentato il medesimo procedimento di verifica è costantemente seguito, nelle risultanze, dal Collegio dei revisori (cfr. pgg.78/82).

La realtà gestionale così riassunta e di cui il legislatore dà conferma con il menzionato art.55, comma 22, legge n.449/1997, a chiusura dello stesso anno 1997